

## **Deliberazione nr. 19 dd. 05/04/2016**

**Oggetto:** Esame ed approvazione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità. Esercizio 2016.

### **Premesso che:**

- l'articolo 36, comma 1, del D.P.Reg. 01.2.2005 n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 LR 1/1993. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali; peraltro con Legge regionale n. 7 dd. 22.12.2004, all'art. 1, il principio della netta separazione dei poteri è stato attenuato demandando allo Statuto l'eventuale assegnazione al Sindaco, agli Assessori e alla Giunta di atti anche di natura tecnico gestionale; in ogni caso la stessa norma prevede siano riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli Assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il Regolamento di organizzazione;
- la LR 7/2004 è entrata in vigore il 30 gennaio 2005, con effetti immediati per quanto attiene i poteri del Sindaco attribuiti dalla legislazione vigente, per le eventuali altre competenze si rimanda allo Statuto comunale adeguato alla succitata LR 7/2004 con delibera consiliare n. 27 dd. 30.11.2006, esecutiva a tutti gli effetti;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- secondo il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- dal 1° gennaio 2016, quindi gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- il principio contabile applicato della programmazione nr. 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011 e ss.mm., specifica al paragrafo 10 che la struttura e il contenuto del PEG armonizzato dovranno essere applicati a partire dal 2017;
- conseguentemente il PEG ai fini autorizzatori per il 2016 è redatto secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsionale e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi;
- con deliberazione consiliare n. 06/2016 dello scorso 30/03/2016, immediatamente eseguibile, questa Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2016 e relativi allegati in conformità alle disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni in materia; fino ad oggi, la gestione è avvenuta in regime di esercizio provvisorio come evidenziato nella propria delibera nr. 1 dd. 12/01/2016, essendo stato protratto per l'anno in corso, fino allo scorso 29 febbraio 2016 il termine ultimo - sebbene non perentorio -, per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale in data 12.03.2001 con deliberazione n. 03/2001, prevede rispettivamente all'art. 19 e 21 che la Giunta sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica approvi il P.E.G. (piano esecutivo di gestione), ovvero uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa indicando:
  - a) il responsabile della struttura;

- b) i compiti assegnati;
- c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;
- d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;
- e) gli obiettivi di gestione;
- f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

**Rilevato** che l'indicazione dei compiti di cui alla lettera b) sopra citata costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art.36, commi 2 e 4 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L;

**Ritenuto** quindi per quanto sopra esposto, di approvare il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità sopra richiamato, elaborato dal Servizio Segreteria sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei servizi, allo scopo di ripartire tra le diverse strutture organizzative comunali le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici; per quanto attiene le attribuzioni dei diversi responsabili si tiene conto delle competenze gestionali riservate a Sindaco e Giunta dalla normativa, dallo Statuto adeguato alla LR 7/2004 salvo intervenuta delega sindacale; per gli interventi di parte straordinaria ad essa riservati, la Giunta ha ritenuto di adottare di volta in volta specifico atto di indirizzo come previsto ed ammesso dall'art. 19, comma 6, del Regolamento di contabilità salvo che si tratti di interventi/acquisti/servizi professionali d'importo fino ad Euro 3.000,00 (Iva esclusa) e di natura manutentiva/sostitutiva di beni immobili e mobili;

**Osservato** che il P.E.G. normato dall'art. 10 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L:

1. rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di conseguimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi) – Allegato B – e che lo stesso realizza il sostanziale collegamento con il bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e, di conseguenza, con la relazione previsionale e programmatica, specificandone in maniera più dettagliata le previsioni;
2. individua gli obiettivi specifici da raggiungere, valutabili sulla base di indicatori, ovvero di parametri gestionali considerati e definitivi a preventivo;
3. si compone, ai fini di cui sopra, di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra contabile (Allegato A) che corredano gli elementi di tipo quantitativo – monetario (Allegato B);

**Chiarito** che il conseguimento dei suddetti obiettivi è affidato oltre che a Sindaco e Giunta, ai responsabili dei servizi (Servizio di Segreteria, Servizio Finanziario, Servizio Tecnico) che sono gestori di ciascun aspetto dell'attività dell'ente e che ricevono a tale scopo dotazione di mezzi (risorse materiali e finanziarie, nonché risorse umane) necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, come evidenziato nel prospetto allegato sub lettera A);

**Riscontrato** ancora che il P.E.G. prevede un'articolazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa, in capitoli, al fine di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisi, permettendo il passaggio delle responsabilità dall'organo di indirizzo a quello di gestione e che lo stesso ripartisce i servizi della spesa in relazione alla struttura organizzativa;

**Osservato** in particolare che il P.E.G. – come previsto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento di contabilità - relativamente alle spese di investimento deve contenere gli obiettivi, le modalità ed i tempi di svolgimento;

**Dato atto** riguardo alle predette spese di investimento, come lo strumento in esame individui correttamente gli obiettivi e le modalità di effettuazione mentre l'ordine temporale di svolgimento delle stesse, se non diversamente precisato, è fissato nella durata dell'esercizio finanziario;

**Riscontrato** ancora che ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento di contabilità nel caso in cui il P.E.G. non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del servizio di merito, la Giunta adotta successivamente i relativi atti di indirizzo, e ritenuto per alcune spese in conto capitale, ben individuate, di avvalersi di tale facoltà;

Visto ed esaminato dunque il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016, predisposto dal competente Servizio, e ritenuto meritevole di approvazione, nella seguente composizione:

- allegato A – “Compiti ed obiettivi”
- allegato B – “PEG gestione corrente e gestione in conto capitale”

**Precisato** ancora relativamente alle dotazioni in conto residui, affidate ai responsabili di cui all'allegato B, valgono le indicazioni e i criteri gestionali fissati nell'allegato A); detti residui determinati in via provvisoria saranno oggetto di aggiornamento con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui in concomitanza con l'approvazione del rendiconto 2015;

**Evidenziato** come la nuova disciplina in materia di armonizzazione contabile non consente di applicare l'istituto delle spese a calcolo di cui all' art. 32, comma 2, del Regolamento di contabilità, in quanto incompatibile con il principio della competenza finanziaria potenziata secondo cui l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

**Fatto presente** quindi che i responsabili dei servizi, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento dei servizi stessi cui sono preposti e della gestione delle risorse finanziarie, del personale e dei mezzi strumentali ad essi assegnati;

**Richiamato** l'atto iniziale di nomina dei responsabili dei servizi prot. 2262 dd. 05.07.2001 come più volte modificato riguardo al responsabile del Servizio tecnico, affidato in via sostitutiva al Segretario comunale dal 2006 fino alla rivalutazione con decorrenza 1 gennaio 2010 del posto di Addetto all'Ufficio tecnico come da delibera giunta nr. 121 dd. 29.12.2009, esecutiva, con graduale assunzione delle responsabilità; le funzioni assegnate a detta figura sono elencate nell'allegato A) al Piano esecutivo di gestione per il corrispondente esercizio;

**Dato atto** che i responsabili dei Servizi e degli Uffici sono abilitati, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L (art. 36), del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e sulla base del Piano in esame, ad emanare atti monocratici, definiti determinazioni e che nella redazione degli stessi, dovranno essere seguiti i seguenti criteri desunti dai principi generali che regolano l'azione amministrativa e la formazione dei provvedimenti, nonché dal già citato Regolamento di contabilità e dal Regolamento di organizzazione dei servizi approvato con deliberazione consiliare n.15 del 28.06.2001, esecutiva;

**Chiarito** ancora che relativamente alla determinazione a contrarre i responsabili dei servizi e degli uffici dovranno attenersi al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare alle norme contenute nella L.P. 10.09.1993 n. 26 e relativo Regolamento di attuazione, nella L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., nella L.P. 15.11.1993 n. 36, nel Codice degli appalti D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ed integrazioni e nei Regolamenti comunali vigenti;

**Ritenuto** quindi doveroso, per tutto quanto sopra esposto, procedere ad approvare il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016;

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- la L.P. 9/12/2015 nr. 18 ed in particolare il capo II;
- il D.lgs. 23/06/2011 nr. 118 e ss.mm.;
- il D.lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.;
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige ed in particolare l'art. 10;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario;
- il D.P.G.R. 28.12.1999 n. 10/L che approva il regolamento di definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali;
- il D.P.G.R. 24.1.2000 n. 1/L che approva i modelli previsti dall'articolo 48 DPGR 28.5.1999 n. 4/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 12.03.2001 e ss.mm.;

**Accertata** la propria competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

**Visto** il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n 3/L;

**Visto** lo Statuto Comunale nel testo approvato con delibera consiliare n. 27 dd. 30.10.2006 e ss.mm.;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. e dell'art. 17 della L.R. 26.10.1998, n. 10:

- Responsabile dell'Ufficio Segreteria in ordine della regolarità tecnico-amministrativa
- Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine della regolarità contabile;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

**1.** di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il PEG per l'esercizio 2016 (Piano Esecutivo di Gestione) di cui all'art. 19 del Regolamento di contabilità stabilendo che l'attività di gestione dei responsabili dei servizi avviene con le modalità indicate dai seguenti elaborati:

- allegato A – “Compiti ed obiettivi”

- allegato B – “PEG gestione corrente e in conto capitale”

con la precisazione che gli allegati suddetti, pur costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono conservati agli atti presso l’Ufficio di ragioneria, e con l’evidenziazione che la ripartizione di cui all’allegato A) tiene conto delle competenze espressamente riservate al Sindaco dalla legge, e al Sindaco e alla Giunta comunale dalle vigenti norme statutarie, salvo espressa ed intervenuta delega;

2. di rinviare per quanto attiene le dotazioni in conto residui, alle indicazioni e ai criteri gestionali fissati nell’allegato A);
3. di dare atto che i responsabili del servizio segreteria, finanziario e dell’Ufficio tecnico sono individuati dal Sindaco, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss. mm. (artt. 15 e 22);
4. di specificare che l’assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L;
5. di specificare che saranno determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori compiti e obiettivi assegnati alle strutture, gli eventuali altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché gli indicatori di valutazione, così come previsto dall’art. 19, comma 6, del Regolamento di contabilità;
6. di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza ricorrendo le condizioni previste dall’art. 19, comma 2, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L il Sindaco coordina l’attività dei responsabili dei servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;
7. di precisare altresì che le determinazioni dei responsabili dei Servizi e degli Uffici dovranno attenersi a tutti i criteri in premessa individuati;
8. viene disposta la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 3° comma dell'articolo 51 della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
9. il presente provvedimento viene altresì notificato ai responsabili dei servizi come individuati con atto sindacale;
10. in caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione;
11. si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
  - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (\*)
  - c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 104/2010. (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Su richiesta del Sindaco che evidenzia la necessità, essendo l’esercizio corrente in fase avanzata, di disporre quanto prima degli strumenti contabili gestionali, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole unanime analogamente alla prima, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, 4<sup>a</sup> comma, del Tulliroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.